

Codice A1606C

D.D. 16 luglio 2024, n. 564

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. La Loggia (TO) - Intervento: Progetto di riorganizzazione del lay-out produttivo dell'attività Cavit S.p.A. con realizzazione di nuovo corpo di fabbrica e risanamento di edifici esistenti. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 564/A1606C/2024

DEL 16/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. La Loggia (TO) – Intervento: Progetto di riorganizzazione del lay-out produttivo dell'attività Cavit S.p.A. con realizzazione di nuovo corpo di fabbrica e risanamento di edifici esistenti. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis*, in qualità di amministratore delegato della società Cavit S.p.A., volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le

motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/172/2024A/A1600A

*Rif. n. 34720/A1606C del 26/02/2024
34727/A1606C del 26/02/2024
75307/A1606C del 22/04/2024*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: La Loggia (TO)
Intervento: Progetto di riorganizzazione del *lay-out* produttivo dell'attività Cavit S.p.A. con
realizzazione di nuovo corpo di fabbrica e risanamento di edifici esistenti
Istanza: ██████████ in qualità di amministratore delegato della società Cavit S.p.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di La Loggia (TO) in data 26/02/2024, con nota prot. 2605 del 23/02/2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 22/04/2024,

considerato che l'intervento previsto consiste nella riorganizzazione del *lay-out* produttivo dell'area Cavit comprendente i seguenti sotto-interventi:

- manutenzione straordinaria capannone 1 esistente;
- manutenzione straordinaria tettoia esistente;
- realizzazione nuovo edificio deposito mezzi e custode;
- manutenzione straordinaria edificio uffici esistente;
- realizzazione basamenti impianti per pesatura mezzi, misto cementato, lavaggio automezzi,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di La Loggia (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il Piano d'Area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. b) e f) del D.Lgs 42/2004,

rilevato dalla relazione paesaggistica e dalla nota di riscontro del progettista alla richiesta di integrazioni che:

- le misure di mitigazione indicate in relazione paesaggistica risultano ricomprese in altro intervento, ovvero *"nell'ambito del PdC 39/2022 funzionale alla modifica del tracciato stradale di accesso alla Cavit (e Zucca & Pasta)"* nel quale *"il progetto ha previsto l'impianto di specie arboree ed arbustive sull'intero perimetro nord (lungo il nuovo tracciato) al fine di ridurre l'impatto percettivo dell'impianto, così come già presenti sull'intero lato ovest"*;

- le tipologie di vegetazione previste sono state già verificate ed autorizzate, in accordo con le indicazioni dell'Ente Parco del Po, nell'ambito del progetto approvato inerente la realizzazione del percorso viario;

- le opere di recinzione sono state autorizzate con il già citato P.d.C. convenzionato n. 39/2022 del 18 novembre 2022;

rilevato inoltre dalla relazione paesaggistica che *"è previsto di pavimentare con asfalto drenante l'intera viabilità interna"*;

preso atto dalla documentazione fotografica che l'impianto di specie arboree ed arbustive previste a mitigazione e compensazione del nuovo tracciato viario non risulta ancora completamente realizzato,

considerato che il progetto di realizzazione della nuova strada di accesso, che comprende la posa della recinzione e le specifiche misure di mitigazione e compensazione, è stato autorizzato a livello paesaggistico con D.D. n. 422 del 09/08/2019 della Regione Piemonte,

considerato che le opere così come proposte, se opportunamente mitigate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- siano preliminarmente completate le opere di mitigazione e compensazione previste nel progetto del nuovo asse stradale come da P.d.C. convenzionato n. 39/2022 del 18 novembre 2022 e relativa autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 422 del 09/08/2019 della Regione Piemonte;

- lungo il perimetro sud ed est sia realizzata un'idonea schermatura con vegetazione verso le aree esterne, anche preservando e/o ripristinando le siepi ed alberature esistenti e prevedendo l'inerbimento delle aree perimetrali, così come rappresentato nei *rendering* a pag. 10 e a pag. 11 della relazione paesaggistica;

- i marciapiedi e le aree di sosta non carrabili siano realizzate con pavimentazioni che permettano la massima permeabilità.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	1.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	3.pdf.p7m
3	<i>Relazione illustrativa</i>	4.pdf.p7m
4	<i>Relazione fotografica</i>	5.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico – inquadramento territoriale</i>	6.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico – tavole di progetto</i>	7.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico – dettagli edificio 01 - edificio 02 - edificio 03</i>	8.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico – progetto</i>	9.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico – costruzioni</i>	10.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico</i>	11.pdf.p7m

	<i>- sovrapposizioni - piano terra - edificio principale - capanno 01</i>	
11	<i>Elaborato grafico - progetto tettoia parcheggi - edificio 03</i>	12.pdf.p7m
12	<i>Elaborato grafico - progetto ETC - edificio 01 - edificio 02 - edificio 03</i>	13.pdf.p7m
13	<i>Relazione di integrazione</i>	Integrazione CAVIT Paesaggistica.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*